

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CDN **(2007/2008)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunitasi a Roma il 5 luglio 2007, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Giuseppe Febbo, avv. Federico Romagnoli, Componenti.

DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DEL CALCIATORE FABIO LUPACCHIO (tesserato F.C. Francavilla) PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (nota n. 779 del 4.6.2007)

La Commissione Disciplinare Nazionale,

ricevuto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. il deferimento del calciatore Fabio Lupacchio, tesserato per la Società F.C. Francavilla (procedimento d'indagine n. 35/07), risultato positivo per Benzoilecgonina e per Ecgonina Metilestere (metaboliti della cocaina) in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara Turris-Francavilla svoltasi il 15.4.2007 valevole per il Campionato Serie D;

letti gli atti del fascicolo ed ascoltati nella riunione del giorno 5.7.2007 l'atleta deferito, assistito dal proprio difensore, ed il rappresentante della Procura Antidoping, Dott. Mario Marchetti March, che concludeva con la richiesta di squalifica per anni uno;

letto il deferimento con il quale l'Ufficio di Procura Antidoping ha deferito il calciatore Fabio Lupacchio, tesserato con la Società F.C. Francavilla, con la richiesta della sanzione prevista dall'art. 10.2 delle Norme Sportive Antidoping, nella misura ridotta di un periodo di anni uno di squalifica dall'attività sportiva;

preso atto che l'atleta deferito non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi, e nel corso dell'indagine ammetteva l'addebito contestato, riconoscendo di aver fatto uso di cocaina in due occasioni antecedenti il controllo;

considerato infine che, benché la sostanza sia inserita nella lista di quelle vietate, e conseguentemente la sua assunzione non possa non essere sanzionata, il comportamento collaborativo dell'atleta nel corso del procedimento, ed il fatto che lo stesso non abbia precedenti specifici in materia di doping, consentono una riduzione di pena nella misura della metà, così come richiesto dallo stesso Ufficio di Procura Antidoping, secondo quanto previsto dall'art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, sanzione che deve tener conto del periodo di sospensione cautelare di 60 giorni già scontato,

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga al calciatore Fabio Lupacchio la sanzione della squalifica per anni uno, che, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare già scontato, andrà a scadere in data 16 maggio 2008.

Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: “Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell’RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DEL CALCIATORE GIUSEPPE LANOTTE (tesserato A.S.D. Barletta) PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (nota n. 806 del 7.6.2007)

La Commissione Disciplinare Nazionale,

letto l’atto di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.;
ascoltato il rappresentante della Procura nella persona del dott. Tammaro Maiello, che conclude per l’irrogazione della sanzione di anni due di squalifica ai sensi dell’art. 10.2 delle Norme Sportive Antidoping;
ascoltato il calciatore assistito dal proprio legale;

OSSERVA

con atto del 6.6.2007, la Procura Antidoping del C.O.N.I. ha deferito il calciatore Giuseppe Lanotte, tesserato per la Società A.S.D. Barletta, militante nel Campionato Serie D nella stagione sportiva 2006/2007,

alla base del deferimento veniva posta la circostanza che il calciatore Lanotte era stato riscontrato positivo per la presenza della benzoilecgonina (metabolica della cocaina), accertata dal laboratorio antidoping di Roma nel campione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara Barletta-Matera valevole per il Campionato di Serie D dell’11.3.2007.

il calciatore Lanotte contestava l’addebito, assumendo che la sostanza presente nel campione biologico esaminato era riconducibile all’utilizzo di anestetico locale (lidocaina) presente in alcune pomate somministrategli a seguito dell’effettuazione di un tatuaggio due giorni prima della gara.

Il deferimento è fondato e va accolto.

La circostanza della positività riscontrata non è in dubbio, né, a diversa conclusione può giungersi, in base all’affermazione del calciatore di non aver mai assunto cocaina.

Al contrario, la mancata richiesta delle controanalisi, nonché l’omessa denuncia agli organi competenti dell’uso delle indicate pomate prima della gara Barletta-Matera, oltre all’atteggiamento poco professionale che il deferito ha manifestato con l’effettuazione del tatuaggio nella imminenza della partita (che, è noto, richiede l’assunzione di farmaci al fine di evitare infezioni e quant’altro), costituiscono elementi che non permettono di far ritenere, ai sensi dell’art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, che il deferito non abbia tenuto un atteggiamento non colpevole o non significativamente negligente, tale da potersi applicare l’attenuante di cui alla ricordata norma. Ne consegue, quindi, la necessità di irrogare al calciatore la sanzione così come richiesta dalla Procura, ovvero la squalifica per anni due che deve tener conto del periodo di sospensione cautelare di 60 giorni già scontato,

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga al calciatore Giuseppe Lanotte la sanzione

della squalifica per anni due che, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare già scontato, andrà a scadere in data 6 maggio 2009.

Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: "Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell'RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva".

SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DELLA CALCIATRICE CHIARA AMADEI (tesserata A.C.F.D. Dinamo Ravenna).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Commissione dalla F.I.G.C. in data 5.7.2007 con nota n. 36.22;

preso atto del risultato *positivo* del controllo antidoping, come da notifica esito analisi trasmessa dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., di cui alla legge 376/2000, nei confronti della calciatrice Chiara AMADEI, tesserata per la Società A.C.F.D. Dinamo Ravenna, in occasione della gara Dinamo Ravenna-Romagna Calcio Campionato Nazionale Femminile - Serie A2;

visto l'art. 2 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping,

P.Q.M.

Dispone la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva della calciatrice Chiara AMADEI, tesserata per la Società A.C.F.D. Dinamo Ravenna con decorrenza immediata.

Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: "Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell'RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva".

II PRESIDENTE DELLA C.D.N.
(Dott. Ferdinando Fanfani)

Publicato in Roma il 6 luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete